



SENT. N. 231/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23510 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

C.P., c.f. *omissis*, nato a *omissis* l' *omissis*

omissis, residente a *omissis*, Via *omissis* n. 2, rappresentato e

difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv.

Isabella Rago, con elezione di domicilio presso lo studio della medesima, sito

in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 2, PEC: rago.isabella@ordineavvocatipc.it

CONTRO

-MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

-INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

AVENTE AD OGGETTO

il diritto alla pensione privilegiata di servizio previo accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

SENTITA, all'udienza del 24 ottobre 2024, la difesa dell'INPS, nessuno presente per il ricorrente, come da verbale.

FATTO

Si espone nel ricorso che il Sig. C.P. ha presentato, in data 6/2/2018, domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "*artrosi cervicale e spondilosi osteofitaria e artrosi lombosacrale*".

La CMO di Milano, a seguito di visita del ricorrente, con verbale n. 2510 del 20/11/2018, riteneva le patologie ascrivibili alla tabella A ottava categoria.

Il Comitato di Verifica, nell'adunanza n. 2036 del 2/10/2019, riconosceva dipendenti da fatti di servizio l'infermità artrosi cervicale e spondilosi osteofitaria, mentre negava il nesso di causa per l'artrosi lombosacrale.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con decreto n. 2263/20, riconosceva il diritto del ricorrente all'equo indennizzo solo per l'artrosi cervicale e la spondilosi osteofitaria.

In data 1/3/2022 il ricorrente presentava domanda di pensione privilegiata per la patologia dallo stesso lamentata, domanda a cui seguiva il silenzio dell'Ente Previdenziale.

Con il presente ricorso il Sig. C. ha chiesto che venga accertata e dichiarata la dipendenza da causa di servizio della patologia "*artrosi lombosacrale*" ascrivendola a corretta categoria tabellare con ascrizione a categoria tabellare per effetto del cumulo ai sensi della tabella F allegata al D.P.R. n. 915/1978 anche con altra patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero "*artrosi cervicale e spondilosi osteofitaria*", con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata

ordinaria.

Ha chiesto pertanto effettuarsi CTU medico-legale in via istruttoria.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nella memoria datata 8 novembre 2023, si è opposto alla richiesta istruttoria di CTU in quanto meramente esplorativa, stante la completezza degli approfondimenti medici già effettuati. Ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione della Corte dei conti evidenziando che il decreto avverso avrebbe dovuto essere impugnato dinanzi al Tar in quanto avente ad oggetto l'equo indennizzo. Ha chiesto altresì di dichiarare inammissibile il ricorso per la mancanza di una condizione dell'azione, mancando un provvedimento negativo di riconoscimento della pensione privilegiata ed un'istanza amministrativa diretta a tal fine. Infine, ha chiesto di rigettare nel merito il ricorso, evidenziando la natura medico-legale vincolante del parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio con obbligo in capo all'Amministrazione di adeguarsi ad esso.

L'INPS, nella memoria datata 23 marzo 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando di non avere il potere di discostarsi da quanto motivatamente deliberato dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Con ordinanza n. 29/2023 questo Giudice ha nominato Consulente Tecnico d'Ufficio la Sezione Speciale del Collegio Medico-Legale presso la Corte dei conti, ordinando alla stessa di esprimere il proprio motivato parere sul seguente quesito: *“Dica il CTU se la patologia “artrosi lombosacrale”, da cui risulta affetto il Sig. C.P., sia dipendente da causa di servizio, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto, e, in caso affermativo, quale sia l'esatta ascrivibilità tabellare della stessa per effetto del cumulo ai*

	<i>sensi della Tabella F allegata al D.P.R. n. 915/1978 anche con altra patologia</i>	
	<i>già riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero artrosi cervicale e</i>	
	<i>spondilosi osteofitaria, e la relativa decorrenza”.</i>	
	Il CTU nominato ha reso il parere in data 11 settembre 2024.	
	All’udienza del 24 ottobre 2024, nessuno presente per il ricorrente e per il	
	Ministero della difesa, l’Avvocato dell’INPS ha richiamato le argomentazioni	
	e le conclusioni della propria comparsa di costituzione.	
	Quindi la causa è stata trattenuta a decisione.	
	Al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo ai sensi	
	dell’art. 167 c.g.c.	
	DIRITTO	
	Il ricorso è fondato e va accolto.	
	Si richiama la giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. SS.UU. nn.130672017 e	
	5467/2009) in base alla quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti	
	anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale	
	presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere	
	esclusivo di tale giurisdizione affidata al criterio di collegamento costituito	
	dalla materia.	
	Per quanto riguarda l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di	
	domanda amministrativa di pensione privilegiata, si osserva che è in atti la	
	domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente in data 1° marzo	
	2022, in relazione alla quale non risulta alcuna risposta dell’Amministrazione,	
	essendosi pertanto formato il silenzio-rigetto.	
	Nel merito, il dipendente che sostenga la dipendenza dell’infermità da causa di	
	servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando	
	- pag. 4 di 8 -	

la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004, Cass. n. 15080 del 26/06/2009).

Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di accertamento della dipendenza di patologie da causa di servizio, ai fini del riconoscimento di pensione privilegiata.

Nella specie, per integrare e completare il materiale istruttorio in atti, con ordinanza n. 29/2023 questo Giudice ha nominato Consulente Tecnico d'Ufficio la Sezione Speciale del Collegio Medico-Legale presso la Corte dei conti, ordinando alla stessa di esprimere il proprio motivato parere sul seguente quesito: *“Dica il CTU se la patologia “artrosi lombosacrale”, da cui risulta affetto il Sig. C.P., sia dipendente da causa di servizio, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto, e, in caso affermativo, quale sia l'esatta ascrivibilità tabellare della stessa per effetto del cumulo ai sensi della Tabella F allegata al D.P.R. n. 915/1978 anche con altra patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero artrosi cervicale e spondilosi osteofitaria, e la relativa decorrenza”*.

Il CTU nominato, in data 11 settembre 2024 ha depositato il richiesto parere,

secondo cui “la patologia “artrosi lombosacrale”, da cui risulta affetto il Sig. C.P., è dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla tabella B; per effetto del cumulo, ai sensi della Tabella F allegata al D.P.R. n. 915/1978 con altra patologia artrosica cervicale già tabellarizzata in B dalla CMO e riconosciuta dipendente da causa di servizio, l’infermità ricomprensiva, di cui al giudizio diagnostico del presente parere deve essere ascritta all’ottava categoria della Tabella A, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.

Il Collegio Medico-Legale ha ritenuto che “l’infermità “artrosi lombosacrale” possa giudicarsi come SI dipendente da fatti di servizio tenuto conto degli incarichi svolti dal militare in qualità di autista e di vigilanza armata, insistenti in senso patogenetico sul rachide cervicale e sul cingolo lombo sacrale, nel corso dei 37 anni di carriera. Tale ragionamento medico legale sottende il concetto che la patologia artrosica insiste sul medesimo segmento assile rachideo ad espressione sia sul rachide lombare che cervicale di modo che appaia non giustificabile la SI dipendenza per il tratto cervicale rispetto al segmento del cingolo lombosacrale, sottoposto durante l’attività lavorativa espressa a maggiori stimoli nocicettivi rispetto al segmento cervicale. Per quanto sopra il complesso menomativo di cui al presente GIUDIZIO DIAGNOSTICO: [“Spondiloartrosi diffusa cervico-lombo-sacrale”] è da riconoscersi SI dipendente da causalità di servizio riconducendo l’infermità/menomazione all’attività prestata dal C. nell’Arma dei carabinieri. Entrambe, per cumulo, anche se espresse in singolo giudizio diagnostico per brevità di trattazione e nel pieno rispetto delle dinamiche anatomiche ed eziopatogenetiche in quanto insistenti su tratti diversi dello

stesso apparato osteoarticolare, sono ascrivibili singolarmente alla tabella B

(B+B) risultandone un'ottava (8^) categoria della tabella A, con decorrenza

dalla data della domanda amministrativa ai fini della PPO”.

Il suddetto parere medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, è motivato, convincente e condivisibile, e le relative risultanze meritano piena adesione: conseguentemente si ritiene che la domanda di parte ricorrente risulti sufficientemente dimostrata.

Le considerazioni di cui sopra portano all'accoglimento del ricorso, dichiarandosi che la patologia di cui il ricorrente è affetto (artrosi lombosacrale) è dipendente da causa di servizio e ascrivibile - per effetto del cumulo ai sensi della Tab. F allegata al D.P.R 915/78 anche con altra patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero “*artrosi cervicale e spondilosi osteofitaria*”- alla tabella A categoria ottava con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria e diritto agli arretrati, dalla data della domanda al saldo, incrementati di rivalutazione monetaria e interessi legali da liquidarsi secondo il criterio differenziale affermato nella sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 10/2002/QM.

Trattandosi di controversia di carattere “tecnico”, che presenta motivi di incertezza, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica di giudice delle pensioni, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso, e, per l'effetto, riconosce la dipendenza

da causa di servizio della patologia “*artrosi lombosacrale*” con ascrizione della stessa - per effetto del cumulo ai sensi della Tab. F allegata al D.P.R n. 915/78 anche con altra patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero “*artrosi cervicale e spondilosi osteofitaria*”- alla tabella A categoria ottava con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria e diritto agli arretrati, dalla data della domanda al saldo, incrementati di rivalutazione monetaria e interessi legali da liquidarsi secondo il criterio differenziale affermato nella sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 10/2002/QM.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 06/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente